



CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PRESIDENZA

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente della VII sezione civile

Ai Signori magistrati della sezione

Alla cancelleria delle esecuzioni

Al Dirigente Unep

SEDE

OGGETTO: nomine medico per esecuzione di sfratto.

Il Presidente della Corte,

- rilevato che l'articolo 68 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario, quando ne sorga la necessità, possa farsi assistere da esperti "in una determinata arte o professione";
- che dunque, ogni qual volta nel corso dell'esecuzione di uno sfratto l'ufficiale giudiziario ravvisi la presenza nell'appartamento oggetto di esecuzione di persone che, per infermità o età, siano suscettibili di non essere trasportabili senza grave pregiudizio per la loro integrità psicofisica, ovvero di animali potenzialmente pericolosi, lo stesso possa avvalersi dell'assistenza di un medico o di un veterinario, e che sia legittimato, in forza di tale norma, a procedere direttamente alla designazione di tali professionisti;
- che a conforto di ciò può rilevarsi che lo stesso l'articolo 52 disp.att. c.p.c. disciplina le modalità di liquidazione del compenso agli

ausiliari di cui all'articolo 68 c.p.c., facendo proprio riferimento al "cancelliere o ufficiale giudiziario che li ha chiamati";

- che dal combinato disposto delle due norme può evincersi sia l'Unep a dover adottare le misure necessarie per portare a termine l'esecuzione, individuando i soggetti idonei a coadiuvare l'ufficiale giudiziario nell'espletamento dei suoi specifici compiti;
- che d'altronde lo svolgimento materiale dell'esecuzione avviene in piena autonomia da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre il giudice dell'esecuzione potrà essere investito della valutazione delle modalità attuative solo in caso di proposizione dell'istanza ex articolo 610 c.p.c.

P.Q.M.

dispone che d'ora in poi la sola designazione dei medici incaricati di coadiuvare gli ufficiali giudiziari nell'espletamento delle operazioni di rilascio avvenga ad opera degli ufficiali giudiziari interessati, impregiudicata l'attribuzione della competenza a liquidare le relative spese al giudice dell'esecuzione.

Dispone la trasmissione del provvedimento al Presidente del Tribunale, al Presidente della sezione esecuzioni del Tribunale ed ai giudici componenti la stessa, nonché all'Unep per quanto di competenza.

Genova, 4 maggio 2022

Il Presidente

Elisabetta VIDALI

